

CARTA DEI SERVIZI DI TRASPORTO SPECIALE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DEI PORTATORI DI MINORAZIONI

SOMMARIO

1. Prestatori dei servizi di trasporto
2. Autisti
3. Automezzi
4. Punti di raccolta
5. Accoglienza e sorveglianza degli alunni
6. Monitoraggio
7. Doveri degli alunni

1. PRESTATORI DEI SERVIZI DI TRASPORTO

- I servizi di trasporto speciale degli alunni delle scuole dell'infanzia, elementari e medie inferiori e dei portatori di minorazioni vengono affidati ad imprese di trasporto in possesso di licenza per il servizio di noleggio con conducente e, nei casi richiesti, dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 20 dicembre 1991 n. 448 (Accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada) e s.m..
- Il soggetto esercente i servizi si obbliga a trasportare per conto della Provincia Autonoma di Trento, secondo il calendario fissato dalle autorità scolastiche, dagli enti e centri sociali competenti, esclusivamente gli alunni e i disabili ed eventuali loro accompagnatori autorizzati dal Servizio Trasporti Pubblici.
- L'esercente i servizi di trasporto dovrà effettuare il trasporto con modalità ed orari tali da garantire la regolare frequenza degli alunni alle lezioni scolastiche ovvero il regolare svolgimento degli interventi atti a favorire la socializzazione e lo sviluppo educativo dei soggetti affetti da handicap e dovrà, altresì, garantire il loro tempestivo ritorno alla località prestabilita.
- L'esercente il trasporto, per garantire la sicurezza dei trasportati, si impegna ad adottare tutte le cautele necessarie ed a rispettare tutte le norme in materia di trasporto passeggeri.
- Qualora le condizioni di transitabilità delle strade percorse non offrano sufficienti garanzie di sicurezza, l'esercente il trasporto dovrà sospendere il servizio specifico interessato fino a quando siano ripristinate le normali condizioni di transitabilità: in tale caso sarà obbligo del vettore avvisare con la massima tempestività le famiglie interessate, la scuola o centro di destinazione ed il Servizio Trasporti Pubblici. Al fine di favorire la comunicazione in questa come in altre situazioni, sarà cura della famiglia segnare sul tesserino scolastico il numero di telefono utilmente contattabile.
- Costituendo il trasporto scolastico servizio pubblico essenziale, i vettori dovranno garantire tutte le prestazioni di trasporto scolastico ai sensi della legge 146/1990, come integrata dalla legge 83/2000 e disposizioni della Commissione di Garanzia.
- L'esercente il trasporto si impegna a verificare che gli utenti del servizio siano in possesso del regolare documento di viaggio.

2. AUTISTI

- I servizi di trasporto vengono eseguiti da autisti autorizzati, in possesso della patente e dei requisiti richiesti.
- Si rende agevole l'individuazione dell'autista mediante la dotazione di un cartellino di riconoscimento (rilasciato dal Servizio Trasporti Pubblici) da portare in modo ben visibile.
- L'autista deve altresì osservare comportamenti corretti, tali da stabilire un rapporto di fiducia con gli alunni trasportati e di collaborazione con i genitori e le autorità scolastiche.

3. AUTOMEZZI

- L'esercente il trasporto si impegna a svolgere il servizio di trasporto esclusivamente con autoveicoli immatricolati ad uso di terzi (linea o noleggio con conducente).
- Sui servizi speciali non è ammesso il trasporto di alunni in piedi, eccettuati i servizi svolti a favore degli alunni delle scuole elementari e medie inferiori, con durata non superiore a dieci minuti o tratta non superiore a 5 km, che sono svolti dalle società esercenti il trasporto pubblico di linea con mezzi la cui carta di circolazione consente il trasporto di utenza in piedi.
- Ove l'automezzo non disponga di dispositivi automatici di apertura e chiusura della portiera, azionabili dal conducente dal posto di guida, il medesimo dovrà verificare dall'esterno, ripetendone l'operazione, la chiusura delle portiere (in entrata e in uscita).
- L'autista potrà riprendere la marcia soltanto dopo aver verificato la completa chiusura della portiera e soltanto dopo che gli alunni che salgono abbiano già occupato i posti a sedere e che gli alunni che scendono si trovino già ad una distanza adeguata, che renda impossibile ogni contatto con l'automezzo.
- Sugli automezzi delle ditte esecutrici diverse dall'affidatario dei servizi di linea vengono applicati i segni distintivi di "Scuolabus", come individuati ai sensi dell'art. 13 della L.P. 16/93 dalla deliberazione della G.P. n. 1350 dd. 2.6.2000, al fine di rendere gli stessi riconoscibili.
- Gli automezzi vanno mantenuti sempre puliti, in buone condizioni e riscaldati durante la stagione invernale.
- Sugli stessi, durante il trasporto, non è consentito fumare e tenere l'autoradio accesa.

4. PUNTI DI RACCOLTA

- I punti di raccolta sono verificati dai tecnici della sicurezza del Servizio Trasporti Pubblici, con modalità che garantiscano la incolumità degli alunni e dovranno avere di norma tra loro una distanza non inferiore a m. 300.
- Al fine di rendere agevole la consegna degli alunni alle autorità scolastiche all'arrivo ed agli autisti alla partenza, il punto di raccolta viene stabilito all'interno dell'area pertinenziale dell'edificio scolastico, ove possibile, o vicino all'ingresso dello stesso.
- Nei casi in cui non sia possibile predisporre punti di raccolta in prossimità degli edifici scolastici, per impedimenti derivanti dalla ubicazione degli edifici scolastici o dalla viabilità, ove le autorità comunali non siano in grado di attivare misure idonee a garantire il percorso a piedi in sicurezza dal punto di discesa dall'automezzo fino all'ingresso dell'edificio scolastico, il servizio non sarà effettuato.
- Ai genitori degli alunni devono essere consegnati, all'avvio dell'anno scolastico,

attraverso la scuola, gli orari di partenza e di ritorno nei punti di raccolta.

- L'esercente il trasporto deve garantire la puntualità; eccezionali ritardi sono giustificabili soltanto se causati da eventi imprevedibili; in ogni caso non è consentita la partenza anticipata dai punti di raccolta.
- L'impossibilità di effettuare il servizio di trasporto nell'orario previsto viene immediatamente comunicata alle autorità scolastiche e ai centri di destinazione.
- I genitori di utenti, per i quali sia effettuato in via esclusiva il trasporto per l'assenza di altri utenti dalla medesima residenza, comunicheranno, avvisando la sede operativa dell'esercente il servizio di trasporto con la massima tempestività consentita dalle circostanze, la occasionale non necessità di effettuazione del servizio (per malattia, assenza ecc.); analogamente le scuole ed i centri educativi si comporteranno in caso di chiusura temporanea.
- I genitori che intendano in via occasionale provvedere autonomamente al servizio di trasporto di rientro del figlio dovranno munire il medesimo di apposita nota scritta relativa, che l'utente consegnerà al mattino all'autista al fine di esonerare il medesimo da responsabilità per accadimenti legati al rientro da scuola.

5. ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI

- I genitori sono responsabili della sicurezza degli alunni fino alla consegna degli stessi all'autista, nel punto di raccolta autorizzato e all'orario previsto.
- Al ritorno da scuola, con analoghe modalità avviene la consegna degli alunni ai genitori (o a coloro che hanno la custodia dei minori degli anni quattordici) o a persona idonea delegata.
- Ove non sia possibile la consegna del minore, a causa dell'assenza delle persone indicate nel punto di raccolta e all'orario prestabiliti, e i genitori non abbiano previamente autorizzato la discesa al punto di raccolta anche in loro assenza, il servizio non viene effettuato (tale disposizione non riguarda gli utenti delle scuole materne essendo obbligatoria sempre la presenza di persona maggiorenne al punto di fermata per il ritiro del bambino).
- All'arrivo a scuola, nel punto di raccolta collocato presso la pertinenza dell'edificio scolastico ed all'orario concordati, gli alunni vengono affidati all'Autorità scolastica, che provvede all'accoglienza ed alla vigilanza sugli stessi nell'intervallo intercorrente tra l'arrivo dello scuolabus e l'inizio delle lezioni.
- Con le stesse modalità l'Autorità scolastica provvede alla vigilanza sugli alunni nell'intervallo intercorrente tra la fine delle lezioni e la partenza dello scuolabus ed alla consegna degli alunni agli autisti.
- Il trasporto degli alunni dovrà avvenire, salvo deroghe espressamente assentite (in relazione ad assenza di soluzioni tecniche con la dotazione di mezzi ed autisti d'obbligo di cui al presente capitolato), in modo tale che gli alunni arrivino a destinazione non prima di 25 minuti anteriori all'inizio delle lezioni - salvi i casi di alunni frequentanti la scuola primaria e cumulativamente provenienti da Comuni o frazioni privi di sede scolastica e distanti oltre 8 km dalla scuola di riferimento, nel qual caso l'attesa prima delle lezioni deve restare entro i 15 minuti - e ripartano non dopo 20 minuti dal termine delle lezioni. Il tempo di permanenza dell'utente sul mezzo dovrà essere quello strettamente necessario per il raggiungimento della destinazione e comunque non dovrà essere superiore, di regola, ai 40 minuti. Il trasporto dei soggetti portatori di minorazione, che non siano diretti a scuola, o a centri terapeutici (nel qual caso l'orario è indefettibile), dovrà avvenire in modo tale che i medesimi di regola arrivino a destinazione non dopo i 30 (trenta) minuti dall'apertura del Centro educativo e ripartano non prima

di 30 (trenta) minuti anteriori alla chiusura del Centro. Il tempo di permanenza dell'utente sul mezzo dovrà essere quello strettamente necessario per il raggiungimento della destinazione .

- Ad integrazione del personale necessario per l'accompagnamento degli alunni può essere autorizzato l'impiego di genitori o altri volontari.

6. MONITORAGGIO

- Vengono attivati sistemi di monitoraggio continuo dei servizi di trasporto di alunni e di portatori di minorazioni: i genitori, le autorità scolastiche e gli esercenti i servizi, per la parte di rispettiva competenza, provvederanno ad eventuali segnalazioni delle inosservanze degli obblighi contrattuali e dei comportamenti che pregiudicano la regolarità e la sicurezza dei servizi di trasporto.

- Osservazioni e proposte dovranno essere inviate al Servizio Trasporti Pubblici della Provincia:

tel. 0461-497979/497980 fax. 0461/499332.

7. DOVERI DEGLI ALUNNI

Gli alunni sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- Osservare scrupolosamente le raccomandazioni degli autisti in merito alle cautele da osservare per la sicurezza del viaggio.

- Non avere mai comportamenti che possano compromettere la sicurezza del trasporto e creare pericoli per l'incolumità degli alunni.

- Non avere mai comportamenti aggressivi o tali da recare disturbo.

- Non sporcare e non danneggiare gli arredamenti degli autoveicoli.

- Non utilizzare i mezzi di trasporto senza abbonamento.

- Qualora vengano tenuti dagli alunni ripetuti comportamenti che compromettono la sicurezza e la regolarità dei servizi di trasporto, ed incidono sulla incolumità degli altri alunni, i trasgressori saranno esclusi dalla utilizzazione dei servizi di trasporto speciale, previo ritiro del tesserino da parte dell'autista.

Il ritiro da parte dei genitori del tesserino, presso gli sportelli bancari, vale quale autorizzazione alla Provincia a consentire la discesa dal mezzo dell'utente al punto di raccolta pur in loro assenza, e tale autorizzazione vale sino a restituzione del tesserino al Servizio Trasporti Pubblici, che interromperà il servizio. Tale disposizione vale solo per gli alunni delle scuole elementari e medie e non per gli alunni delle materne, essendo obbligatoria sempre la presenza di una persona maggiorenne al punto di fermata per il ritiro del bambino.